



Roma, 23 settembre 2016

CORTE FEDERALE D'APPELLO

III^a SEZIONE

RIUNIONE MERCOLEDI' 21 SETTEMBRE 2016

1. Ricorso FONDI CALCIO S.R.L.

RESPINTO

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 6 al sig. Ciarlone Nicola, (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Fondi Calcio), per violazione dell'art. 1bis C.G.S., in relazione agli artt. 94ter, comma 11 N.O.I.F. e 8 commi 9 e 10 C.G.S.;

- penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella Stagione Sportiva 2016/2017 e ammenda di € 1.500,00 per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. alla reclamante;

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale – (nota n. 12463/690 pf15-16 DP/fda del 6.5.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 9/TFN del 29.7.2016)

2. Ricorso A.S.D. U.S. AGROPOLI

RESPINTO

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 6 al sig. Domenico Cerruti (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della U.S. Agropoli) per violazione degli artt. 1bis, comma 1 e 8, commi 9 e 10 C.G.S.;

- penalizzazione di 1 punto in classifica e l'ammenda di € 1.500,00 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S. alla





facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc
youtube.com/vivoazzurro



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio

reclamante,
inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale
– (nota n. 12460/721 pf15-16 DP/fda del 6.5.2016)
(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione
Disciplinare - Com. Uff. n. 9/TFN del 29.7.2016)

3. Ricorso A.C.F. BRESCIA FEMMINILE

avverso le sanzioni:

- inibizione mesi 5 al Sig. Giuseppe Cesari, per
violazione degli artt. 1bis, comma 1, C.G.S. e 48 bis,
comma 1, N.O.I.F.;

- ammenda € 600,00 alla società, a titolo di
responsabilità diretta per il comportamento posto in
essere dal proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4,
comma 1, C.G.S. alla reclamante,

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale
(nota n. 12878/100 pf15-16/DFL/gb del 12.05.2016)
(Delibera del Tribunale Federale Nazionale/Sez.
Disciplinare - Com. Uff. n. 6 del 20.7.2016)

4. Ricorso Sig. PERROTTI NICOLA

avverso la sanzione dell'inibizione di mesi 12 inflitta
al reclamante seguito deferimento del Procuratore
Federale per violazione degli artt. 1, comma 1 e 10,
comma 6 C.G.S. e dell'art. 61, comma 1 N.O.I.F.
seguito gara Micri/Renzulli S. Michele del 22.2.2015
(fascicolo n. 261/15-16/PF – proc. 842pf 14-
15/GC/vdb) (Delibera del Tribunale Federale
Territoriale presso il C.R. Campania - Com. Uff. n. 7
del 28.7.2016)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per
l'effetto, riduce la sanzione della inibizione a
mesi due. Conferma nel resto.

ACCOLTO e, per l'effetto annulla la
sanzione inflitta.





facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc
youtube.com/vivoazzurro



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio

5. Ricorso A.S.D. DUE TORRI

avverso le sanzioni:

- inibizione di mesi 8 al sig. Amato Carlo (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ricorrente), per violazione dell'art. 1bis C.G.S. in relazione agli artt. 94 ter comma 11 N.O.I.F. e 8 commi 9 e 10 C.G.S.;

- penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2016/2017, nonché ammenda di € 2.000,00, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S. alla reclamante;

inflitte seguito n. 2 deferimenti del Procuratore Federale – (nota n. 12649/733 pf15-16/DP/fda del 9.5.2016 e nota n. 14858/960 pf15-16/DP7fda del 14.6.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 9/TFN del 29.7.2016)

RESPINTO

6. Ricorso SIG. LUIGI MAZZOCCO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Isernia F.C.)

INAMMISSIBILE

avverso la sanzione della inibizione per mesi 6 per violazione dell'art. 1bis, C.G.S., in relazione agli artt. 94 ter, comma 13 N.O.I.F. e 8, commi 9 e 10 C.G.S., inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale – (nota n. 12943/784 pf15-16 DP/fda del 12.5.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 9/TFN del 29.7.2016)





facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc
youtube.com/vivoazzurro



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio

7. Ricorso A.S.D. ISERNIA F.C.

avverso le sanzioni:

-penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2016/2017;
- ammenda di € 1.500,00 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S., inflitte alla reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale – (nota n. 12943/784 pf15-16 DP/fda del 12.5.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 9/TFN del 29.7.2016)

INAMMISSIBILE

